


## 6. subentro nelle agevolazioni

Ai sensi dell'articolo 27 del bando, con le integrazioni previste dalla LR 10/2014, articolo 28, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di:

- conferimento, scissione, trasformazione, scorporo, fusione d'impresa,
- cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda

**le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante**, previa presentazione di specifica domanda.



Il trasferimento delle agevolazioni è subordinato:

- al possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni,
- alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e
- all'assunzione degli obblighi relativi, tra cui in particolare dell'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 26 del bando<sup>1</sup>, da parte del *soggetto subentrante*.

Documentazione da presentare entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle suddette operazioni straordinarie:

- a) **domanda di subentro**, corredata dalle **dichiarazioni** inerenti requisiti e **obblighi** previsti dal bando;
- b) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria;
- c) eventuale altra documentazione utile.

Se non è stato ancora emanato il decreto di concessione del contributo, vanno presentati anche:

- d) approfondimenti inerenti *l'impresa subentrante* se i dati sono variati rispetto a quanto riportato nell'iniziale domanda di contributo; informazioni sulla composizione societaria per l'ottenimento delle priorità previste dal bando; analisi degli effetti di incentivazione, solo da parte delle GI indipendentemente dal tipo di progetto, nonché da parte delle PMI che realizzano progetti di innovazione.

Se è già stato emanato il decreto di concessione del contributo, va presentata in allegato alla domanda di subentro:

- e) dichiarazione e relazione concernente l'operazione straordinaria, redatta e sottoscritta dall'*impresa ammessa a contribuzione* (che ha presentato inizialmente la domanda di contributo) beneficiaria dell'agevolazione già concessa. La relazione è sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria del contributo; in tutti i casi in cui ciò non fosse possibile in relazione alla tipologia di operazione, il documento è sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa che chiede di subentrare all'agevolazione.

Eventuali variazioni della dimensione d'impresa conseguenti alle operazioni straordinarie suddette:

- prima della concessione del contributo: si procede alla rideterminazione dello stesso in fase di concessione, con possibilità di aumento solo se non è stata ancora approvata la graduatoria (art. 27);
- dopo la concessione del contributo: il contributo non viene rideterminato (art. 26).

Mantenimento del livello occupazionale per imprese con ULA  $\geq 250$

Il *soggetto subentrante* con un organico complessivo uguale o superiore a 250 addetti espressi in ULA (escluse eventuali imprese associate/collegate), ha l'obbligo del mantenimento del livello occupazionale (limitatamente agli occupati *dipendenti in regione*, misurati *in teste* anziché in ULA, alla *data di avvio del progetto*) per tutto il periodo di svolgimento della ricerca e nei 2 anni successivi (art. 25, co. 1, lett. o).

<sup>1</sup> ("...L'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa; e b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.")